

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 13 febbraio 1991
(Causa C-65/91)

(91/C 86/09)

Il 13 febbraio 1991, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Teofane Christoforou e dalla sig.ra Maria Anna Paraskeuá, membri del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, anch'egli membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che la Repubblica ellenica, includendo i fiammiferi (voce 36.06 della tariffa doganale comune) nella «lista DELTA», non pubblicata, con la conseguenza che non vengono rilasciate licenze d'importazione per detti prodotti dalla Svezia e, per un certo periodo di tempo, dalla Bulgaria, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 288/82⁽¹⁾, dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3420/83⁽²⁾, come successivamente modificati, e dell'articolo 13 dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il regno di Svezia del 1972, come modificato dal protocollo addizionale del 1980 tra la CEE e la Svezia a motivo dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea⁽³⁾.
2. Dichiarare che la Repubblica ellenica, rifiutandosi di trasmettere alla Commissione i testi normativi, amministrativi e di altro genere relativi alle procedure di importazione, ed in particolare quelli riferentisi alla «lista DELTA», come pure quelli vigenti al momento del rifiuto di rilasciare licenze di importazione o/e quelli attualmente in vigore, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, del trattato CEE.
3. Porre le spese a carico della Repubblica ellenica.

Mezzi e principali argomenti

Prima dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea la produzione e la vendita di fiammiferi in Grecia era soggetta ad un regime di monopolio statale ad indole commerciale.

L'atto di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea contemplava, all'articolo 40, paragrafo 1, che i monopoli statali a carattere commerciale dovevano venir aboliti entro il 31 dicembre 1985. Di conseguenza la convenuta — dal 1° gennaio 1986 — non poteva praticare alcuna limitazione all'importazione in Grecia di fiammiferi provenienti da paesi terzi, salvoché dette limitazioni fossero contemplate da norme di diritto comunitario. A quanto risulta dagli elementi trasmessi alla Commissione dalle imprese che hanno presentato reclami emerge che le autorità greche, a decorrere dal 7 maggio 1986 hanno posto come condizione per l'importazione di fiammiferi dai paesi terzi il previo conseguimento di una licenza d'importazione, nonostante non fosse prevista alcuna limitazione quantitativa né per i fiammiferi svedesi né per quelli bulgari nelle norme comunitarie in materia (regolamento (CEE) n. 3420/83 e regolamento (CEE) n. 288/82, rispettivamente, nonché l'accordo CEE—Svezia del 1972). Nonostante, inoltre, gli articoli 24—27 dell'accordo con la Svezia istituiscano procedure per l'adozione di provvedimenti di garanzia, le autorità greche non si sono avvalse di dette procedure, ma anzi, il 21 luglio 1987 hanno avanzato istanza di controllo comunitario, in virtù del regolamento (CEE) n. 288/82, invocando il fatto che la quota di mercato detenuta dall'industria greca dei fiammiferi, che fruiva del monopolio prima che la Grecia aderisse alla Comunità europea, si era ridotta al 60 %. Il 3 agosto 1987 la Commissione negava la concessione del controllo, ma autorizzava la Grecia ad esercitare un controllo di carattere nazionale. Per questi motivi, la Commissione ritiene che quantomeno nel periodo febbraio 1987 — 3 agosto 1987 la convenuta sia venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 288/82 e dell'articolo 13 dell'accordo tra la CEE e la Svezia del 1978, come modificati in seguito. Poiché la convenuta ha omesso di comunicare alla Commissione i provvedimenti di controllo in sede nazionale adottati il 3 agosto 1987, come prescrivono gli articoli 12, paragrafo 3 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, è venuta meno anche agli obblighi che le incombono in virtù di detti articoli.

Inoltre, il diniego delle autorità greche a collaborare con la Commissione e a fornire i necessari chiarimenti sulla «lista DELTA», compilata dal ministero del commercio e tenuta segreta dalla Banca greca e mai pubblicata, costituisce infrazione all'articolo 5, paragrafo 1, del trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 186
e GU n. L 357 del 30. 12. 1980, pag. 104.

Ricorso della Emerald Limited contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 15 febbraio 1991

(Causa C-66/91)

(91/C 86/10)

Il 15 febbraio 1991 la società Emerald Meats Limited, of Emerald House, con sede in Dublino, Herbert Street n. 8, rappresentata dall'avv. John Ratliff, del foro di Middle Temple e dall'avv. Elisabethann Wright, del foro di Inn of Court of Northern Ireland, assistiti dall'avv. John Lavery, dello studio Lavery, Kirby & Company Solicitors, Main Street, Blackrock, Co. Dublino, con domicilio eletto presso gli avvocati Stanbrook and Hooper, 3 rue Thomas Edison, L-1445 Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la decisione della Commissione del 6 febbraio 1991, nella parte in cui la Commissione ha stabilito di:
 - attribuire il contingente GATT di cui trattasi senza garantire la concessione alla Emerald Meats di quote per il 1990 ed il 1991;
 - negare la concessione delle relative licenze di importazione sino alla conclusione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice nazionale;
 - vietare la concessione di licenze di importazione sino all'esito finale di tali procedimenti salvo presentazione di una fideiussione per un importo pari a quello del tributo maggiorato del 20 %;
2. condannare la Comunità europea al risarcimento del danno che la Emerald Meats ha subito e subirà per effetto dell'errata gestione ed amministrazione da parte della Commissione del predetto contingente tariffario concesso per il 1991 conformemente alla normativa comunitaria;
3. con condanna al pagamento degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
4. condannare la Commissione alla spese del giudizio.

Mezzi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto le licenze di importazione della Emerald Meats nell'ambito del contingente

GATT ai sensi del regolamento (CEE) n. 3885/90 della Commissione e segue in successione cronologica le cause C-106/90 ⁽¹⁾ e C-371/90 ⁽²⁾.

La decisione 6 febbraio 1991 è costituita da un telex del direttore generale per l'agricoltura inviato agli enti del Regno Unito e dell'Irlanda che appare contrario al trattato in quanto:

1. La Commissione non può legittimamente adottare una decisione ed emanare un regolamento relativo all'attribuzione del contingente GATT 1991 agli operatori interessati e poi disporre che le licenze di importazione non saranno rilasciate a taluni richiedenti in base al rilievo che vi è un giudizio pendente dinanzi al giudice nazionale. Un tale comportamento non può definirsi gestione comunitaria del contingente comunitario.
2. La posizione della Commissione è interamente basata sull'errata premessa dell'esistenza di richieste «doppie», identiche per numero e per oggetto. Ciò è errato, poiché solamente la richiesta della Emerald Meats è quella valida. Le licenze di importazione richieste dalla Emerald Meats e dalle imprese di lavorazione delle carni non sono, comunque, nemmeno le stesse. È pertanto errato il concetto di richieste «doppie» su cui la Commissione intende basarsi nelle proprie decisioni inerenti alla ripartizione e attribuzione del contingente 1991, così come errato risulterà il relativo regolamento. Ne consegue l'illegittimità della decisione e del regolamento sotto tale profilo.
3. È allo stesso modo interamente errata la posizione della Commissione secondo cui la concessione delle licenze alla Emerald Meats può essere sospesa per brevi periodi (vale a dire sino alla conclusione delle cause pendenti dinanzi al giudice irlandese). Vi è, infatti, il manifesto pericolo di un allungamento dei tempi di tali giudizi e che l'emanazione delle decisioni possa subire ritardi.
4. La Commissione non ha il potere, nell'ambito dei regolamenti di cui trattasi, di ordinare la presentazione della detta fideiussione per un importo maggiorato del 20 %. Tale richiesta è illegittima e assume carattere di sanzione e farà sì che la Emerald Meats si asterrà dall'utilizzo della quota ad essa spettante. Sembra, inoltre, che la Commissione intenda utilizzare la fideiussione al fine ulteriore di costituire a favore della Commissione stessa e/o di altri enti interessati una sorta di assicurazione contro possibili azioni.

⁽¹⁾ GU n. C 126 del 22. 5. 1990, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 310 dell'11. 12. 1990, pag. 11.